



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto	fornitura e messa in opera dell'allestimento multimediale delle Aule didattiche presso Aula Magna e Aula 05, Ed. U8 "Asclepio" – Monza
Valore	€ 350.000,00 (oltre IVA 22%) + € 101,00 (oltre IVA 22%) per oneri sulla sicurezza derivanti da interferenza
Procedura adottata	procedura aperta ex art 60 d.lgs. 50/2016
Determina a contrarre	Delibera CdA n 670 del 19/07/2022
Criterio di aggiudicazione	offerta economicamente più vantaggiosa – ex art. 95, comma 2 d.lgs. 50/2016
Codice Identificativo Gara	98293468EA
RUP - Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Stefano Moroni – Dirigente Capo Area Sistemi Informativi
Struttura interessata	Area Sistemi Informativi
UOR – Unità Operativa Responsabile	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Dirigente Competente	Dott. Stefano Moroni - Dirigente Capo Area Sistemi Informativi
Referente/i pratica	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott. Paolo Genovese – tel. +390264485309

Art. 1 - Oggetto e valore stimato dell'appalto -.

Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura, l'installazione, la configurazione e la successiva manutenzione e assistenza tecnica, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, di un network di allestimenti audio e video in 2 aule dell'Ateneo.

L'oggetto del contratto è così suddiviso:

- fornitura, installazione e configurazione di un network di allestimenti audio e video nell'Aula Magna e aula 05 dell'Edificio U08 Asclepio – Monza come meglio descritta nella Scheda Tecnica - Allegato 1 al presente Capitolato (*prestazione principale*);
- manutenzione e assistenza tecnica di un network di allestimenti audio e video nell'Aula Magna e aula 05 dell'Edificio U08 Asclepio – Monza, come meglio descritta nella Scheda Tecnica- Allegato 1 al presente Capitolato (*prestazione secondaria*).

L'importo stimato del contratto, al netto del ribasso di gara, è formato come segue:

Attività	Descrizione	Importo oltre IVA 22%
1	U8 - Aula U8-05 Anfiteatro	€ 131.000,00
2	U8 - Aula Magna Monza	€ 153.000,00
3	NOC – Network Operating Center	€ 28.000,00
	Totale fornitura (Prestazione principale - cpv	€ 312.000,00
4	Manutenzione/assistenza per anni 3 Totale servizio (Prestazione secondaria - cpv	€ 38.000,00
5	Oneri sulla sicurezza derivanti da interferenza	€ 101,00
Totale appalto		€ 350.101,00

L'Ateneo si riserva di chiedere l'estensione delle prestazioni contrattuali oltre l'importo contrattuale netto, che verrà successivamente formalizzato, anche in considerazione di una eventuale futura estensione del network di allestimenti audio e video, nel limite di cui all'art 106, comma 12, d.lgs. 50/16 (c.d. quinto d'obbligo).

Art. 2 – Forma della fornitura

La fornitura è del tipo “acquisto a corpo”. La strumentazione deve essere fornita pronta per l'uso, senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori.

Art. 3 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

Art. 4 – Cronoprogramma delle attività dedotte in contratto

Il cronoprogramma delle attività di cui all'art 1, dedotte in contratto, è il seguente:

a- *Installazione e configurazione del NOC*: Il NOC di cui all'art. 5.4 Network Operation Center - NOC dell'Allegato 1 - Scheda tecnica deve essere messo in esercizio entro 60 giorni dall'inizio dell'esecuzione del Contratto (data di stipula del contratto o di ricevimento della comunicazione di esecuzione in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, L. 120/20 e dell'art. 32 comma 14 d.lgs. 50/16).

b- *Fornitura e configurazione di ciascuna aula*: La fornitura, installazione e configurazione degli allestimenti audio e video, al fine di rendere funzionali e funzionanti entrambe le aule dell'Ateneo oggetto della presente gara, dovranno necessariamente concludersi entro diciotto (diciotto) mesi decorrenti dal giorno successivo all'inizio dell'esecuzione del Contratto.

c- *Assistenza e manutenzione*: L'Impresa aggiudicataria si obbliga a prestare le attività di manutenzione e assistenza tecnica per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal verbale di regolare esecuzione della fornitura, con riferimento all'aula verificata/collaudata per ultima.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 ("Penali"). Resta inteso che, qualora durante il periodo di efficacia della garanzia di legge le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione/assistenza, l'appaltatore, senza alcun onere per l'Amministrazione appaltante, si farà carico di sostituire le stesse con altre uguali o di caratteristiche analoghe o superiori.

Art. 5 - Forza maggiore

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Per ogni altro ritardo nell'esecuzione, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, con la procedura di cui al successivo art. 13, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fidejussione, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

Art. 6 – Certificato di ultimazione della fornitura

A seguito dell'intervenuta ultimazione della fornitura, di cui al precedente art. 4, il R.U.P., ovvero il Direttore dell'esecuzione - se nominato - effettua i necessari accertamenti e rilascia l'attestazione di avvenuta ultimazione della fornitura.

Art. 7 - Verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione

Prestazione principale (fornitura, installazione e configurazione del bene)

Contestualmente al completamento dell'attività di cui all'art 4, lett. a (Installazione e configurazione del NOC), si procede alla verifica di regolare esecuzione/collaud dello stesso.

Per quanto riguarda le attività di cui all'art 4, lett. b (Fornitura e configurazione di ciascuna aula) nel momento del completamento della fornitura ed allestimento di ciascuna aula, si procede alla verifica di regolare esecuzione/collaud della stessa.

Tali verifiche sono effettuate in contraddittorio, separatamente per il NOC e per ciascuna aula e secondo le modalità concordate dalle Parti (tenuto conto di quelle proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta) e, nello specifico, dal R.U.P. e dal Direttore dell'esecuzione - se nominato - e da un incaricato dell'Appaltatore. All'esito positivo della verifica (e comunque entro un termine non superiore a sette giorni) il R.U.P. rilascia il certificato di regolare esecuzione per la prestazione principale in relazione al NOC ed alla singola aula ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il relativo pagamento è effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. La cauzione definitiva è svincolata, ai sensi dell'art. 103, c. 5, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

Prestazioni secondarie (assistenza tecnica/manutenzione ecc.)

Per le prestazioni secondarie di cui all'art 4, lett. c (Assistenza e manutenzione) si procede a verifica annuale sul corretto adempimento delle stesse e si emette, in caso di esito positivo, certificato di regolare esecuzione.

Al termine del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto - se nominato - controlla la corretta esecuzione della prestazione e attesta – se del caso - che il contratto è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. Il R.U.P., in tal caso - fatta salva, pertanto, la presenza di pendenze in atto o la necessità di applicare penali ai sensi dell'art. 113-bis c.4, D.lgs. 50/16 - rilascia il nulla osta ai fini dello svincolo totale della cauzione definitiva.

Art. 9 - Responsabilità ed oneri dell'impresa aggiudicataria

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'impresa. L'impresa aggiudicataria, sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare la fornitura. L'impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà consegnare all'Università copia delle denunce di infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti all'interno dei locali ove sarà installata l'apparecchiatura. L'impresa aggiudicataria garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

L'impresa aggiudicataria, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle prestazioni oggetto della presente fornitura.

Art. 10 – Personale addetto all'appalto

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.

Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto per tutti i dipendenti.

L'impresa aggiudicataria deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 11 - Danni a terzi e cose

L'impresa aggiudicataria è tenuta, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto della fornitura.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'impresa aggiudicataria sono integralmente a carico di quest'ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Art. 12 – Penali

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5 (“Forza maggiore”), in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all’art. 4 (“Cronoprogramma delle attività dedotte in contratto”) o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo **tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell'inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In alternativa, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto disposto dall'art.108 del D.lgs. 50/2016, l'Università risolverà di diritto il contratto:

- nel caso di fornitura di un bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura, il subappalto non autorizzato;
- quando l'impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per il reiterato inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza, alla manutenzione e alla garanzia previsti dal presente Capitolato e oggetto dell'offerta
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 14 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese

fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Art. 15 – Perfezionamento del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione, l'Università e l'Appaltatore perfezioneranno il contratto.

Art. 16 – Fatturazione e Pagamenti

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (art. 4), la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI

Per quanto riguarda le attività di cui alle lettere a e b dell'art 4, le fatture saranno emesse separatamente per ciascuna prestazione di cui all'art 1, nei limiti degli importi di cui all'art 1 dedotto lo sconto offerto in sede di gara, e solo dopo che il RUP abbia rilasciato il certificato di regolare esecuzione per la prestazione principale con esito positivo di cui all'art 7.

Per quanto riguarda le attività di assistenza e manutenzione di cui all'art 4, lett. c, a seguito di certificato di regolare esecuzione di cui all'art 7 potrà essere messa fattura annuale posticipata per gli importi di cui all'art 1, dedotto lo sconto di gara.

I pagamenti relativi a ciascuna fattura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell'Impresa aggiudicataria, in conformità all'art. 3 del d.lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.

La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.

Art. 17 - Responsabile della fornitura per l'impresa

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula del contratto di fornitura, il nome ed il recapito e-mail e telefonico del Responsabile della fornitura stessa.

Art. 18 - Esecuzione del contratto

Il R.U.P., unitamente al Direttore dell'esecuzione del contratto - se nominato -, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione mediante la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 19- Aggiunte al contratto

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

L'Ateneo si riserva fin d'ora la possibilità di richiedere, ex art 106 comma 12 d.lgs. 50/16, l'aumento delle prestazioni nei limiti del c.d. "quinto d'obbligo"

Art. 20 - Domicilio legale

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 21 - Legge applicabile al contratto

Il contratto d'appalto per la fornitura oggetto della presente gara sarà disciplinato dalla legge italiana.

Art. 22 - Stipula e spese del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria stipuleranno il contratto. Tutte le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Appaltatore, nell'ammontare previsto all'atto della stipula.

Art. 23 - Controversie-

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

Art. 24 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultima sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

L'impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.

Art. 26 – Tutela della Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., si informa che il Titolare del trattamento è l'Università nella persona del Rettore *pro tempore*. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge. I dati raccolti sono trattati e conservati anche ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa privacy pubblicata sul profilo di committente della Stazione Appaltante (<https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti>).

Art. 27 - Rischi da interferenze e oneri per la sicurezza relativi alla fornitura (DUVRI)

Ai fini della presente gara, la Stazione Appaltante ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza *ex art* 26 d.lgs. 81/2008, quantificando i relativi oneri in € 101,00 oltre iva. Si rinvia agli adempimenti di coordinamento di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08 per i quali l'impresa aggiudicataria dovrà prendere diretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo*.

*Chiara Sarati	chiara.sarati@unimib.it 02 6448 - 6077	Servizio Prevenzione e Protezione
-----------------------	--	-----------------------------------

Per l'installazione del bene fornito si rinvia agli adempimenti di coordinamento di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08 per i quali l'impresa aggiudicataria dovrà prendere diretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo:

Art. 28 - Composizione del Capitolato

Il presente Capitolato è composto da n. 29 articoli e n. 1 allegato relativo alla “Schede Tecnica Strumento”, redatti complessivamente in n. 11 pagine.

Il Responsabile Unico del procedimento
Dott. Stefano Moroni
[f.to digitalmente ex art. 24, d.lgs. 82/05]

Struttura referente:
Settore Centrale di Committenza
Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano
[f.to digitalmente ex art. 24, d.lgs. 82/05]

Visto

Il Referente tecnico per la fornitura: Ing. Alessandro Curti

Allegati:

-Allegato 1 – Scheda Tecnica